

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 887

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

dal Ministro di grazia e giustizia

(MARTELLI)

dal Ministro per gli affari sociali

(BOMPIANI)

dal Ministro dell'interno

(MANCINO)

e dal Ministro della sanità

(DE LORENZO)

di concerto con il Ministro della difesa

(ANDÒ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1993

---

Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari

---

## INDICE

|                               |      |    |
|-------------------------------|------|----|
| Relazione .....               | Pag. | 3  |
| Relazione tecnica .....       | »    | 10 |
| Disegno di legge .....        | »    | 14 |
| Testo del decreto-legge ..... | »    | 15 |

ONOREVOLI SENATORI. - 1. L'articolo 1 del presente decreto-legge rafforza e raffina opportunamente l'attività dell'Osservatorio permanente sulle tossicodipendenze, stabilendo che l'acquisizione dei dati va effettuata secondo le corrette metodiche statistiche poste in essere dall'ISTAT, in armonia con quanto disciplinato della legge 6 settembre 1989, n. 322, e che tutte le strutture pubbliche che operano nel campo dell'acquisizione di dati sulle tossicodipendenze devono comunicare periodicamente all'Osservatorio medesimo i dati in loro possesso.

La disposizione, inoltre, crea un importantissimo punto di riferimento per la collettività, denominato «sportello per il cittadino», in analogia con quanto già avviene in relazione ad altre gravi emergenze sociali e sanitarie: lo sportello offrirà, in modo semplice ed immediato, a chiunque ne faccia richiesta, informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.

Infine il comma 4 dell'articolo 1 sposta dal 31 gennaio al 31 marzo la data di presentazione al Parlamento della relazione annuale sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia. La norma si è resa necessaria per un maggiore coordinamento con l'altra disposizione del medesimo articolo 1, che al comma 9 dispone l'invio dei dati all'Osservatorio da parte delle Amministrazioni entro i mesi di giugno e dicembre; la data del 31 gennaio non permette quindi la dovuta elaborazione da parte dell'Osservatorio, prima che questi trasmetta a sua volta le risultanze della elaborazione stessa alla Presidenza ai fini della relazione al Parlamento.

Con l'articolo 2 si modifica l'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazio-

ne dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: la nuova norma, relativa alle sanzioni amministrative, presuppone l'immutato concetto di «dose media giornaliera», ma ha attribuito rilevanza alle esigenze individuali del tossicodipendente che, nelle ventiquattro ore, abbia bisogno di una quantità di droga che ecceda la suddetta dose media giornaliera.

Infatti, ai sensi del secondo periodo del comma 1 del predetto articolo 75, nella sua nuova formulazione, diviene ora possibile irrogare le sole sanzioni amministrative anche a chi detiene una dose che superi fino al triplo quella media giornaliera qualora risulti che tale quantità corrisponde alla dose individuale abitualmente assunta dal soggetto nelle ventiquattro ore, circostanza da accertare in base a metodiche che verranno definite dal decreto del Ministro della sanità, di cui all'articolo 78 dello stesso testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Occorre sottolineare, al riguardo, che restano intatte le sanzioni penali già previste per produttori, trafficanti e spacciatori di droga, ivi compresi coloro che saranno colti a detenere una dose che superi quella individuale nelle ventiquattro ore.

Il comma 2 consente al prefetto di limitarsi ad un formale invito ad astenersi dall'uso di droga quando l'interessato è colto per la prima volta con gli stupefacenti (sempre in dose non superiore alla media giornaliera) se si presume che in futuro interromperà l'uso: la nuova previsione consente ciò anche per detenzione di droghe cosiddette «pesanti» mentre prima era possibile solo per droghe «leggere». Viene conseguentemente abrogato il comma 3 dello stesso articolo 75, che estendeva

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quella possibilità con riferimento alle droghe pesanti ai soli minorenni: l'estensione a tutti rende superflua tale previsione.

Il comma 4 aumenta da tre a quattro il numero delle volte in cui si è inviati al prefetto per le sanzioni amministrative indicate dal comma 1 dell'articolo 75.

L'articolo 3 modifica l'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; l'esposizione logica di tali modifiche deve iniziare dal comma 4.

Nel precedente sistema le ulteriori e più gravi sanzioni previste dall'articolo 76 in esame erano irrogate dal pretore; nel nuovo sistema, in base al citato comma 4, la competenza è affidata al prefetto, con le competenze territoriali specificate nello stesso comma.

Tra le sanzioni irrogabili (comma 1 dell'articolo 76 riformato) si è meglio definito l'obbligo di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività, fissando un periodo massimo in giorni settimanali ed in settimane, e prevedendo la possibilità di essere impiegati anche per la tutela del patrimonio forestale.

È stata eliminata la sanzione dell'affidamento al servizio sociale (già lettera *h*) del comma 1 del vecchio testo).

Novità di fondamentale importanza sono contenute nei commi 10 e 11 del nuovo testo dell'articolo 76.

Nel precedente sistema, se l'interessato si sottraeva alle sanzioni irrogategli poteva essere punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a cinque milioni; dunque, pur se all'estremo di un lungo procedimento amministrativo ed in armonia con la norma di generale applicazione di cui all'articolo 650 del codice penale, anche il semplice consumatore poteva rischiare il carcere, pur se la condotta sanzionata non era comunque il consumo di droga bensì l'essersi sottratti all'esenzione della sanzione.

Nel nuovo sistema, se l'interessato tiene la condotta predetta, cioè si sottrae alle prescrizioni sanzionatorie, gli vengono di nuovo inflitte da parte del prefetto le medesime sanzioni, aumentate di un terzo,

ovvero si provvede ad assegnare l'interessato a strutture di accoglienza con finalità socio-riabilitative e di lavoro, per un periodo da quindici a sessanta giorni (comma 10).

Se l'interessato si sottrae di nuovo, le misure ricominciano nuovamente a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione delle prescrizioni o si è verificata la sottrazione all'assegnazione (comma 11). Si è così comunque esclusa ogni possibilità di carcere ed ogni passaggio dinanzi al giudice per il semplice tossicodipendente.

L'articolo 4 ha rimodulato l'articolo 78 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, relativo al decreto del Ministro della sanità in materia di determinazione dei criteri per accertare l'uso abituale di stupefacenti e per quantificare la dose media giornaliera: quest'ultima previsione viene lasciata immutata, con l'unica variazione, al fine di maggiore chiarezza, di anteporla quale lettera *a*) del comma 1; la novità si rinviene nel nuovo testo della lettera *c*), ove si prevede che il decreto deve determinare le metodiche per quantificare la dose necessaria all'esigenza individuale nelle ventiquattro ore: ciò consentirà di svolgere gli accertamenti necessari per accertare se il singolo tossicodipendente, in relazione al proprio individuale stato di dipendenza, necessita di una dose che ecceda quella media giornaliera, evitando così che al medesimo vengano inflitte sanzioni penali se trovato in possesso di dose che superi entro il triplo quella fissata ai sensi della suddetta lettera *a*) del medesimo comma 1.

Gli articoli 5, 6 e 7 del decreto-legge, reiterano disposizioni già presenti nel decreto-legge, 12 novembre 1992, n. 431.

L'innovazione proposta con l'articolo 5 è diretta a favorire, quanto più possibile, i programmi di recupero, in strutture autorizzate, di soggetti detenuti tossicodipendenti o alcooldipendenti.

Infatti la norma, che si inserisce come novella nell'articolo 89 del testo unico sulle tossicodipendenze, prevede la possibilità, a ben precise condizioni, di revoca della custodia cautelare quando si tratti di tossi-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

codipendente o alcooldipendente che voglia sottoporsi ad un programma terapeutico e di recupero. Per ottenere la revoca il detenuto in custodia cautelare deve proporre istanza, documentando il suo stato e la disponibilità a riceverlo da parte di una struttura a carattere residenziale.

La revoca è disposta dal giudice, che riemetterà il provvedimento custodiale allorchè accerti interruzione del programma o comportamenti incompatibili con la sua corretta esecuzione.

Le norme contenute sul predetto articolo 89, come sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge non si applicano nei casi di procedimenti per uno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale.

Con l'articolo 6 si è inteso favorire quanto più possibile l'accostamento degli assuntori di stupefacenti alle strutture di recupero e di limitarne la presenza negli istituti di detenzione.

Si è così elevato da tre a quattro anni il limite di pena per poter beneficiare della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per fatti commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza. Inoltre, è stata estesa la previsione originaria anche alle ipotesi in cui residui da scontare una pena detentiva non superiore a quattro anni, circostanza questa che consente, a chi si è sottoposto o intende sottoporsi a programma terapeutico, di non vanificare i risultati conseguiti o conseguibili per effetto dell'esecuzione di pene inflitte per reati connessi ad un pregresso stato di tossicodipendente.

La medesima *ratio* ispira la disposizione dell'articolo 7, con la quale è stato elevato da tre a quattro anni il limite di pena per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale, pena da computare non in relazione a quella edittale ma con riferimento a quella ancora da scontare.

L'articolo 8 aggiunge un comma (3-bis) all'articolo 129 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che prevede la concessione di edifici e strutture appartenenti allo Stato ad enti che intendono destinarli a

centri di cura e recupero dei tossicodipendenti: al fine di snellire il procedimento, ed in armonia con la concentrazione di competenze presso il Dipartimento per gli affari sociali di cui più oltre meglio si dirà, si affida un'attività istruttoria e di trasmissione al predetto Dipartimento; inoltre si consente, in caso di mancato provvedimento da parte del Ministero delle finanze entro centottanta giorni, l'iscrizione della questione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri.

Altra rilevante novità è contenuta nell'articolo 9, che istituisce un nucleo operativo presso il Dipartimento per gli affari sociali, struttura necessaria per la migliore predisposizione e verifica dei progetti di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti. È infatti opportuno rammentare che, nel corso del primo triennio di vigenza della legge 26 giugno 1990, n. 162, sono pervenute alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari sociali, ben 3.521 richieste di finanziamento da parte di 1.263 enti richiedenti (Amministrazioni dello Stato, enti locali e regioni).

L'ammontare delle richieste di finanziamento è stato pari a circa lire 1.500.000.000 e sulla base dei fondi disponibili sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento 2.006 progetti per un totale di lire 471.948.470.722.

L'elevato numero dei progetti, la diffusione dei soggetti destinatari sull'intero territorio nazionale e l'entità delle somme erogate, tenendo conto che gli interventi sono indirizzati ad un settore sociale tra i più delicati, rendono necessario verificare sia l'effettivo e corretto utilizzo di quanto erogato nonchè il raggiungimento degli obiettivi previsti e i risultati ottenuti nell'ambito delle finalità della legge.

La legge n. 162 del 1990, in tal senso, non aveva previsto delle strutture di verifica e le limitate disponibilità del Dipartimento per gli affari sociali non consentono una sistematica, capillare e qualificata attività di monitoraggio.

L'istituzione di un nucleo operativo di verifica, composto da sei qualificati esperti delle Amministrazioni del tesoro, dell'inter-

no, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanità e da quattro esperti esterni particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia nonché da un rappresentante delle associazioni delle famiglie, permette di assolvere nel modo migliore all'impegnativo compito di valutazione dei risultati sull'effettiva realizzazione dei progetti.

In sede di esame e di approvazione dei progetti presentati è emerso che una larga percentuale di comuni ha presentato progetti che prevedevano interventi non sempre coordinati tra loro e volti a dare una univoca risposta ai problemi emergenti nell'ambito del proprio territorio.

Inoltre, è stato ancora rilevato il ripetersi di progetti con identità di interventi, identici preventivi di spesa, identiche metodologie anche là dove è diversa la configurazione del fenomeno: ciò fa presupporre una carenza di una specifica progettualità che tenga invece concretamente conto delle singole fattispecie dell'intervento in relazione alle realtà ed alle dimensioni delle tossicodipendenze *in loco*.

L'attività di tale nucleo operativo, quindi, sulla base dei risultati del lavoro che andrà a svolgere, potrà rappresentare (agli organi competenti) adeguate proposte sulla stessa formulazione dei progetti, sui possibili raccordi tra istituzioni pubbliche e private al fine di garantire interventi funzionali e flessibili tali da adeguarsi anche nell'ambito del territorio al mutare del fenomeno droga.

L'azione del nucleo operativo potrà quindi portare al coordinamento funzionale delle risorse esistenti attraverso investimenti mirati che possano avere anche una continuità nel tempo e garantire una auspicabile unitarietà di politica di intervento.

Potranno altresì essere acquisite tutte quelle ulteriori utili informazioni per poter pervenire ad un miglioramento della qualità delle iniziative.

Occorre far rilevare che i membri del nucleo operativo, al fine di attuare un opportuno e periodico rinnovamento, non possono far parte del nucleo stesso per più

di cinque anni e in tal arco di tempo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del secondo anno.

L'articolo 10 detta una serie di disposizioni necessarie al fine di promuovere un effettivo e proficuo coordinamento delle attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e delle attività finalizzate all'erogazione dei diversi contributi previsti dal testo unico sulle tossicodipendenze, ed in particolare di quelle di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134.

Viene così scelto lo strumento della costituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali, di un «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga». A valere su tale fondo, sono finanziati, previa la necessaria istruttoria, i progetti di prevenzione e recupero elaborati dai soggetti di cui al comma 2, cioè da amministrazioni statali, comuni ed altri enti locali, soggetti privati, nonché dalle regioni, come previsto dal successivo comma 3.

L'attività istruttoria è svolta dalla commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico, integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri rispettivamente interessati a seconda della finalità del contributo, nonché da esponenti di regioni e comuni. Ciò garantirà un'adeguata rappresentatività ed una migliore capacità di valutazione dei progetti. A questo proposito si richiama quanto detto in precedenza, a proposito dell'articolo 9 del decreto-legge, relativamente al numero ed alle caratteristiche dei progetti in parola.

I progetti sono inoltrati all'Ufficio per il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, che viene con il presente provvedimento istituito proprio in vista del coordinamento di cui al comma 1 dell'articolo 10 in esame.

Il comma 2 dello stesso articolo detta inoltre la ripartizione percentuale del Fondo fra le varie categorie dei soggetti che possono accedere ai contributi.

Questo articolo (che contiene ulteriori disposizioni applicative) si rende necessario perchè l'esperienza finora maturata ha inequivocamente dimostrato la necessità di

evitare sovrapposizioni di funzioni e difetti di coordinamento, che rischiano di compromettere il migliore utilizzo, anche in termini di costi-benefici, delle risorse disponibili sul territorio. La concentrazione delle funzioni erogative presso il Dipartimento per gli affari sociali favorirà certamente un intervento equilibrato e tempestivo.

2. Gli articoli 11, 12 e 13 riguardano situazioni di estrema drammaticità.

Il problema dell'infezione da HIV all'interno della popolazione carceraria riveste particolare rilevanza di sanità pubblica essendo il carcere un luogo dove si trova concentrato un alto numero di soggetti a rischio.

Infatti, pur nell'assenza di controlli sistematici ed obbligatori, può ritenersi che la percentuale di persone infette da HIV in carcere sia molto più elevata rispetto alla popolazione generale, proprio perchè più elevata è la percentuale di soggetti con comportamento a rischio.

I controlli effettuati sui detenuti che hanno accettato volontariamente di sottoporsi a *test* dopo il loro ingresso in carcere hanno permesso di accertare che circa il 20-24 per cento di essi (la gran parte tossicodipendenti) risultano sieropositivi, per cui è realistico stimare quantomeno intorno al 10 per cento la percentuale di detenuti sieropositivi rispetto alla complessiva popolazione carceraria.

Di estrema importanza appare, dunque, limitare quanto più possibile l'ingresso e la permanenza in carcere di tali soggetti, ed a tal fine gli articoli 11 e 12 del decreto-legge intervengono occupandosi distintamente della custodia cautelare e dell'esecuzione della pena.

In relazione alla prima, l'articolo 11, recependo le indicazioni offerte sul punto dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, introduce un divieto assoluto di mantenere la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti delle persone affette da infezione da HIV in tutti quei casi in cui le loro condizioni siano da considerarsi incompatibili con il regime carcerario.

L'incompatibilità deve essere dichiarata quando l'AIDS è conclamata ovvero se vi è un *deficit* immunitario grave; in tali casi l'autorità giudiziaria si limita ad accertare l'esistenza di queste condizioni. Negli altri casi di affezione da HIV, cioè quando non ricorrano le condizioni anzidette, l'autorità giudiziaria compie anche una valutazione circa gli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche, tenendo anche conto del periodo residuo di custodia cautelare, e all'esito di tale valutazione si pronuncia sulla incompatibilità della carcerazione. Con decreto dei Ministri della sanità e di grazia e giustizia sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria; sono altresì stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'affezione da HIV, nonchè il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di incompatibilità valutabile dal giudice. La richiesta di accertamento dell'incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal difensore o dal servizio sanitario penitenziario ed il giudice, se ravvisa l'incompatibilità, revoca la misura cautelare in carcere, ferma naturalmente la possibilità, se del caso, di disporre una diversa. Ove poi ricorrano esigenze diagnostiche o terapeutiche non adeguatamente componibili nell'ambito penitenziario, può essere altresì disposto il ricovero provvisorio del malato presso una idonea struttura del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale prescrizione delle misure necessarie per prevenire ogni pericolo di fuga.

Venute meno le esigenze di ricovero, il giudice, se non risulta accertata l'incompatibilità, ripristina la custodia cautelare in carcere, salva la possibilità di disporre gli arresti domiciliari, i quali possono avere esecuzione, oltre che presso l'abitazione dell'imputato, anche presso una delle strutture attrezzate a tale scopo.

Con riferimento invece all'esecuzione di una pena, l'articolo 12 del decreto-legge interviene direttamente sulla disposizione del codice penale che prevede i casi di rinvio obbligatorio di quest'ultima, inserendo, nel primo comma dell'articolo 146,

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un'ipotesi di differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena non pecuniaria che debba aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione.

Al fine di garantire nel massimo grado le esigenze di sicurezza e prevenire il pericolo di fughe, l'articolo 13 prevede che i detenuti e gli internati per i quali la competente autorità, nel disporre il ricovero, abbia altresì previsto l'obbligo di piantonamento, siano avviati ad istituti ospedalieri, la cui individuazione avverrà con apposito decreto da emanarsi di concerto tra il Ministro della sanità ed il Ministro di grazia e giustizia.

L'articolo 14 si riferisce all'esigenza di rendere funzionali i cosiddetti SERT (servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali).

La norma prevede la possibilità di coprire i posti di dirigente e di coadiutore di tali servizi mediante concorsi interni; ai concorsi può accedere il personale di ruolo che già, di fatto, abbia svolto presso i SERT attività per un congruo periodo di tempo (sei anni per i posti di dirigente e quattro per quelli di coadiutore) sia in ordinario rapporto di impiego sia in rapporto convenzionale.

Ciò consente di utilizzare e valorizzare esperienze professionali già acquisite, che verrebbero disperse in attesa del consueto (e non certo rapido) iter di reclutamento a mezzo di concorsi aperti all'esterno.

L'articolo 15 tocca un problema particolarmente grave e delicato. È ben nota l'esigenza di conoscere di quale entità sia l'affezione da HIV in luoghi - come gli istituti carcerari - dove vivono stabilmente numerose persone, e ciò sia per motivi di prevenzione in ordine alla diffusività, che per motivi di terapia a favore di chi ne sia affetto; è altrettanto nota l'esigenza di evitare *screening* obbligatori - per altro non consentiti dalla legislazione vigente - che si rivelano diffusivi delle notizie con inevitabili emarginazioni in danno di chi sia affetto dalla malattia.

Ebbene, il decreto-legge trova un giusto punto di equilibrio, rispettoso di entrambe

le esigenze. L'articolo 15, infatti, per un verso stabilisce la necessità del consenso, ai fini della sottoposizione ad analisi, per detenuti ed internati all'atto del loro ingresso negli istituti penitenziari; per altro verso (commi 2 e 3) prevede ipotesi eccezionali, circoscritte e ben determinate di sottoposizione ad analisi senza consenso, fissando i presupposti, richiedendo certificazioni mediche e apposite relazioni da parte del direttore dell'istituto, stabilendo modalità di esecuzione per assicurare la piena riservatezza e vietando al direttore dell'istituto di adottare provvedimenti discriminatori nei confronti di persone le cui analisi abbiano rivelato la presenza di infezione. Infine, lo stesso articolo 15, al comma 4, prevede una relazione semestrale del Ministro di grazia e giustizia al Parlamento sul numero dei consensi espressi e sulle analisi «obbligatorie».

3. L'esigenza cui risponde l'articolo 16 è la seguente: la legge 17 ottobre 1991, n. 335, nell'istituire in Bolzano la sezione distaccata presso la corte di appello di Trento e nello stabilire la devoluzione a tale nuovo ufficio degli appelli avverso le decisioni del tribunale di Bolzano, omise l'analoga devoluzione per gli appelli concernenti le decisioni pretorili. La necessità della norma è evidente, com'è evidente l'urgenza, non potendo le decisioni pretorili rimanere prive di un giudice di appello nella medesima circoscrizione territoriale.

Altrettanto lineare è l'esigenza cui risponde l'articolo 17, comma 1: con legge 10 febbraio 1992, n. 94, è stata istituita la corte di assise presso i tribunali di Busto Arsizio, Monza e Varese, ma il legislatore ha omesso di stabilire il momento di inizio dell'attività; ciò è indispensabile in quanto l'istituzione richiede, come operazioni successive, la predisposizione di strutture materiali e personali, nonché la puntualizzazione del tempo in cui i relativi processi sono formalmente devoluti alla neocostituita corte per la celebrazione dei dibattimenti.

La necessità di una norma integrativa è evidente, com'è evidente l'urgenza in quanto senza la suddetta determinazione la corte è istituita ma non diventa operativa.



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rispetto ai precedenti decreti-legge (non convertiti), il termine è stato fissato al 28 febbraio 1993.

Nel comma 2 dello stesso articolo, per altrettanto evidenti ragioni di urgenza, si dispone la fissazione al 31 gennaio 1993 dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione al neocostituito registro dei revisori contabili, termini stabiliti (a norma degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88) in centottanta giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Poichè le modalità di presentazione delle domande verranno stabilite con regolamento in corso di emanazione, i cui tempi tecnici porteranno quasi certamente a ridosso della scadenza dei termini suindicati, risulta innegabile la necessità di fissare un nuovo termine al fine di evitare gravi disagi per gli interessati (i quali, secondo una stima attendibile, sono in numero non inferiore alle cinquantamila unità).

Con gli articoli 18 e 19 (che ripetono il contenuto dei primi due articoli dei precedenti decreti - legge 13 luglio 1992, n. 335, 11 settembre 1992, n. 374, e 12 novembre 1992, n. 431, non convertiti) si intende sopperire alle carenze di personale del Corpo di polizia penitenziaria, aggravatesi per effetto del vertiginoso incremento della popolazione penitenziaria (oltre 44.000 detenuti a fronte dei 25.000 del dicembre 1990), delle recentissime restrizioni in tema di ordinamento penitenziario (legge 12 luglio 1991, n. 203, e decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) e delle attribuzioni trasferite al Corpo dal 9 luglio scorso relative alla traduzione e ai piantonamenti dei detenuti ed internati su tutto il territorio della Repubblica. I recenti aumenti organici, effetto della normativa del gennaio e giugno di quest'anno, non hanno possibilità di essere realizzati nell'immediato per la necessità di una formazione del personale e per le difficoltà, sul piano organizzativo, di svolgere i corsi di formazione per tutti i neo assunti. Una concreta possibilità per sopperire subito

alle più urgenti esigenze è quella recata dal decreto-legge, che consente di assumere a tempo determinato, in eccedenza all'organico, 1.000 agenti di polizia penitenziaria attingendo dai contingenti dei militari in ferma prolungata congedati entro il 31 dicembre 1992 e, in caso di necessità, da militari di leva congedati entro la stessa data (articolo 18).

Quindi si potrà disporre di personale già militarmente formato da adibire a compiti esterni, cioè non a contatto con i detenuti; di conseguenza nessuna attività formativa dovrà essere intrapresa ed i soggetti potranno subito essere impiegati nei servizi esterni (articolo 19), sostituendo così agenti di provata esperienza da adibire ai servizi istituzionali che già oggi richiedono l'impegno del Corpo.

L'assunzione sarà a tempo determinato (articolo 19, comma 2), per la durata di un anno, secondo una graduatoria formata da una commissione mista di rappresentanti delle due amministrazioni. Nel decreto è prevista l'assunzione dei soli aspiranti con buoni precedenti di servizio e immuni da precedenti penali; è comunque prevista la possibilità di disporre l'immediata cessazione dal servizio di chi, assunto a tempo determinato, non tenga regolare condotta o risulti comunque successivamente inidoneo al servizio (articolo 19, comma 3).

La straordinaria necessità ed urgenza è diretta conseguenza della situazione descritta: nell'immediato, per sopperire all'aumento dei compiti d'istituto e alle nuove attribuzioni conferite al Corpo di polizia penitenziaria e così assicurare un elevato grado di efficienza dei servizi, occorre procedere ad assunzioni di personale che possa essere subito impegnato nei compiti anzidetti.

Secondo quanto disposto dall'articolo 20, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le strutture di cui all'articolo 76, comma 10, del testo unico sulle tossicodipendenze, modificato dall'articolo 3 del decreto-legge. L'articolo 21 prevede infine la copertura degli oneri recati dagli articoli 18 e 19.

## RELAZIONE TECNICA

## ARTICOLO 1, COMMA 3

La norma incide sull'articolo 1, comma 13, del testo unico sulle tossicodipendenze, ove è disposta la destinazione fino a lire 10 miliardi annui, gravanti sul Fondo nazionale per le campagne informative di prevenzione dalla droga. Con la modifica di che trattasi, la quota di un decimo di tale finanziamento viene impegnata per la copertura degli oneri derivanti dalla istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali, di uno «Sportello per il cittadino».

La destinazione, quantificabile fino ad un massimo di un miliardo di lire, è congrua, tenuto conto delle seguenti finalità e necessità dello Sportello, che per il primo anno comprendono anche gli oneri di primo impianto.

*Impianto e gestione di un sistema informativo*

Il sistema informativo comprende l'attivazione e la gestione di un server di rete, otto stazioni di lavoro, software di base, installazione rete, gestione ottica di documenti e software operativo, per un importo complessivo di lire 500.000.000.

*Mobili e attrezzature*

Occorre prevedere l'arredo per otto posti di lavoro nonchè il materiale di cancelleria, per un importo di lire 150.000.000.

*Spese telefoniche*

Si riferiscono alle spese relative all'impianto telefonico interno, nonchè alle spese derivanti dalla necessaria istituzione e utilizzazione di «numeri verdi» a disposizione del cittadino, per un importo di lire 250.000.000.

*Materiale informativo*

È prevista la produzione e la distribuzione a chi lo richieda di materiale informativo il cui costo è quantificato in lire 100.000.000 annui.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Riepilogo per il primo anno di applicazione:*

|                             |    |               |
|-----------------------------|----|---------------|
| Sistema informativo .....   | L. | 500.000.000   |
| Mobili e attrezzature ..... | »  | 150.000.000   |
| Spese telefoniche .....     | »  | 250.000.000   |
| Materiale informativo ..... | »  | 150.000.000   |
|                             |    | <hr/>         |
| TOTALE ...                  | L. | 1.000.000.000 |

Per gli anni successivi, tenuto conto che le spese di primo impianto risulteranno già effettuate, potranno essere utilizzate quote maggiori per le altre tipologie di spesa.

## ARTICOLO 9, COMMA 4

Le spese per le attività del nucleo operativo istituito dall'articolo 9 in oggetto sono state individuate in lire 400.000.000, la cui congruità deriva dalla quantificazione che segue:

compensi annui per i cinque esperti da nominarsi ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 400 del 1989:

$$36.000.000 \times 5 = L. 180.000.000$$

trasferte dei componenti il nucleo per verifiche e consulenze *in loco* (viaggi, alberghi, spostamenti, indennità di missione):

costo medio di una missione della durata di 24 ore: lire 896.700 (viaggio aereo lire 500.000; indennità di missione lire 46.700; vitto e alloggio lire 350.000)

$$L. 896.700 \times 11 \times 23 = L. 226.865.100,$$

da arrotondarsi per difetto a lire 220.000.000

*Riepilogo*

|                            |    |             |
|----------------------------|----|-------------|
| Compensi per esperti ..... | L. | 180.000.000 |
| Trasferte .....            | »  | 220.000.000 |
|                            |    | <hr/>       |
| TOTALE .....               | L. | 400.000.000 |

## ARTICOLO 10

L'articolo istituisce il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga presso il Dipartimento per gli affari sociali, operando una razionalizzazione degli interventi finanziari già previsti dal testo unico sulle tossicodipendenze in favore degli enti pubblici e privati che operano nel campo della prevenzione, del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A tal fine, gli importi attualmente iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rideterminati nella misura di lire 50 miliardi dalla tabella C della legge finanziaria 1993, vengono trasferiti nell'istituendo capitolo per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, da iscriversi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica 13. Su tale capitolo affluiranno anche gli stanziamenti del capitolo 1273 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio, rubrica 1, rideterminati nella misura di lire 178 miliardi dalla tabella C della legge finanziaria per il 1993.

Dalla modifica non conseguono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

## ARTICOLI 18 E 19

L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 18 e 19 è determinato dall'importo dello stipendio annuo e delle indennità spettanti a ciascun agente del Corpo di polizia penitenziaria (lire 35.910.000 come si deduce dalla tabella allegata), moltiplicato per il numero delle unità (1.000).

Per l'anno 1993 l'onere è stato calcolato in ragione di undici dodicesimi ed è stato così determinato:

lire  $35.910.000 \times 1.000:12 \times 11 =$  lire 32.917.500.000 a cui occorre aggiungere lire 506.000.000 per spese di funzionamento, per un totale pari a lire 33.423.500.000.

Per l'anno 1994 l'onere è stato calcolato in ragione di un dodicesimo ed è stato così determinato:

lire  $35.910.000 \times 1.000:12 \times 1 =$  lire 2.992.500.000 a cui occorre aggiungere lire 46.000.000 per spese di funzionamento per un totale pari a lire 3.038.500.000.

L'onere della presente iniziativa viene così ad essere determinato in lire 33.424 milioni per l'anno 1993 e lire 3.039 milioni per l'anno 1994.

*Costo unitario polizia penitenziaria V livello*

|  |               |
|--|---------------|
| Stipendio annuo lordo .....            | L. 10.081.000 |
| Tredicesima mensilità .....            | » 840.083     |
| Indennità pensionabile .....           | » 4.579.200   |
| Tredicesima mensilità .....            | » 381.600     |
| Indennità di presenza .....            | » 486.200     |
| Indennità integrativa speciale .....   | » 12.233.052  |
| Tredicesima mensilità .....            | » 1.019.421   |
| Straordinario prefettura .....         | » 1.529.550   |
|  | <hr/>         |
| <i>Totale ...</i>                      | L. 31.150.106 |
| Oneri riflessi (15,28 per cento) ..... | » 4.759.736   |
|  | <hr/>         |
| TOTALE ANNUO LORDO ...                 | L. 35.909.842 |

Alla copertura dei suddetti oneri si farà fronte:

quanto a lire 12.224 milioni per l'anno 1993 e lire 3.039 milioni per l'anno 1994 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-1995 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

quanto a lire 21.200 milioni per l'anno 1993, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1998, 1999, 2000 e 2083, rispettivamente per lire 12.850 milioni, per lire 4.266 milioni, per lire 3.832 milioni e per lire 252 milioni, dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993.

Tali importi risultano già stanziati sugli indicati capitoli per effetto del precedente decreto-legge n. 335 del 1992.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, recante disposizioni *urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari.*

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti *prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 luglio 1992, n. 335, 11 settembre 1992, n. 374, e 12 novembre 1992, n. 431.*

*Decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
n. 8 del 12 gennaio 1993. (\*)*

**Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico  
del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone  
detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo  
unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per  
l'attivazione di nuovi uffici giudiziari**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla assunzione a tempo determinato di mille unità, in eccedenza rispetto all'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di dettare disposizioni concernenti le persone detenute affette da infezione da HIV, di apportare alcune modifiche al testo unico in materia di stupefacenti, nonché di adottare disposizioni indispensabili per l'inizio del funzionamento di uffici giudiziari di nuova costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia, per gli affari sociali, dell'interno e della sanità, di concerto con il Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

Articolo 1.

1. L'alinea del comma 8 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati.».

---

(\*) *V.*, inoltre, il successivo avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1993.

2. Al comma 8, lettera *h*), dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente periodo: «Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso».

3. Al comma 13 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente periodo: «Una quota non superiore ad un decimo della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione».

4. Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

## Articolo 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità non superiore alla dose media giornaliera determinata a norma dell'articolo 78, comma 1, lettera *a*), è sottoposto alle sanzioni amministrative della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14 e per un periodo da uno a tre mesi se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV. Le medesime sanzioni si applicano a chi, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità non superiore al triplo della dose media determinata a norma dell'articolo 78, comma 1, lettera *a*), qualora risulti che tale quantità corrisponde alla dose individuale abitualmente assunta nelle ventiquattro ore secondo le metodiche indicate nello stesso articolo 78, comma 1, lettera *c*)».

2. Il comma 2 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi previsti dal comma 1, se ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commettere nuovamente i fatti, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno».



3. Il comma 3 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è soppresso.

4. Il comma 12 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato, ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sè e lo invita al rispetto del programma, rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto applica le misure di cui all'articolo 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la quarta volta i fatti di cui ai commi 1 e 2».

### Articolo 3.

1. L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 76. - (*Sanzioni in caso di inosservanza e provvedimenti ulteriori*). - 1. Chiunque, dopo il terzo invito del prefetto previsto dal comma 12 dell'articolo 75 rifiuta o interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo è sottoposto, per un periodo da tre a otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 14, ad una o più delle seguenti misure:

a) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero;

b) obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

c) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

d) divieto di frequentare determinati locali pubblici;

e) sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del passaporto o di ogni altro documento equipollente;

f) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, per un periodo da uno a tre giorni alla settimana e per un massimo di dodici settimane, attività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, ovvero presso enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale o forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con le amministrazioni interessate;

g) sequestro di veicoli, se di proprietà dell'autore della violazione, con i quali le sostanze siano state trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

h) sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi turistici.

2. Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo già incorso per tre volte nelle sanzioni amministrative previste dall'articolo 75, commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo.

3. Se il provvedimento riguarda un minore, è comunicato ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

4. Competente a irrogare la sanzione è, nell'ipotesi indicata al comma 1, il prefetto che ha adottato il provvedimento a norma dell'articolo 75, comma 12, e nell'ipotesi indicata al comma 2 il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione.

5. Nell'adottare le prescrizioni e nel modificarle in relazione alle esigenze emerse o nell'autorizzare eccezioni, il prefetto tiene conto delle necessità derivanti dall'eventuale programma terapeutico e socio-riabilitativo cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente si sottoponga, nonché di quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.

6. Se l'interessato lo richiede, il prefetto sospende il procedimento e dispone che egli sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze al fine di sottoporsi al programma di cui all'articolo 122, fissando un termine per la presentazione e acquisendo successivamente i dati per valutarne il comportamento durante l'esecuzione.

7. Il prefetto revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione.

8. Se l'interessato si è sottoposto al programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il Prefetto dispone l'archiviazione degli atti.

9. Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1 è annotato in apposito registro ai soli fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni di cui al presente articolo.

10. Qualora l'interessato violi le prescrizioni imposte a norma del comma 1, la durata delle medesime è aumentata di un terzo, salvo che l'interessato richieda di essere assegnato ad una struttura di accoglienza con finalità socio-riabilitative e di lavoro; il prefetto determina il periodo di assegnazione da un minimo di quindici giorni a un massimo di sessanta giorni.

11. Se l'interessato viola talune delle prescrizioni di cui al comma 10, ovvero si sottrae all'assegnazione ad una struttura di accoglienza disposta a norma del medesimo comma 10, si applicano nuovamente le sanzioni indicate nel comma 1, nella durata originariamente stabilita, a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione delle prescrizioni di cui al comma 10 o si è verificata la sottrazione all'assegnazione».

#### Articolo 4.

1. L'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

«Art. 78. - (Criteri per determinare l'uso abituale e per quantificare la dose media giornaliera). - 1. Con decreto del Ministro della sanità, previo parere dell'Istituto superiore di sanità, sono determinati:

- a) i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere;
- b) le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- c) le metodiche per quantificare la dose necessaria alla esigenza individuale nelle ventiquattro ore.

2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore».

## Articolo 5.

1. L'articolo 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 89. - (Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici). - 1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue il programma di recupero.

2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare è revocata, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura.

3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale.

5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6».

2. Il comma 5 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è abrogato.

#### Articolo 6.

1. Il comma 1 dell'articolo 90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena di durata non superiore a quattro anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni».

#### Articolo 7.

1. Nell'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «Se la pena detentiva, inflitta nel limite di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «Se la pena detentiva inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura».

#### Articolo 8.

1. All'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine il Ministro per gli affari sociali può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri».

## Articolo 9.

1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonché della verifica dell'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo composto da undici esperti, di cui sei in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanità, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, da quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni.

2. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti, collabora - se richiesto - alla predisposizione dei progetti esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'articolo 127 del testo unico di cui al comma 1 e, comunque, acquisisce le necessarie informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dagli enti ausiliari ammessi a contributo, che sono tenuti a fornirle. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica e monitoraggio dell'attuazione dei progetti, anche ai fini di un costante miglioramento della qualità delle iniziative da realizzare nell'ambito della prevenzione e del recupero.

4. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui a decorrere dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al citato articolo 127, comma 1. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 10.

1. Ai fini del coordinamento delle attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonché delle attività finalizzate alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga». A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti per gli anni medesimi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati, previa presentazione di studi di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da:

a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per gli affari sociali, nella misura complessivamente non superiore al 25 per cento dello stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati;

b) comuni ed enti locali maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, con particolare riferimento ai centri di prima accoglienza ed alle «unità da strada» finalizzati alla riduzione del rischio. Per i finanziamenti di tali progetti è destinato il 47 per cento del totale degli stanziamenti previsti;

c) associazioni di volontariato, enti, cooperative e privati che operino senza scopi di lucro, nonché comunità terapeutiche per progetti mirati a sostenere attività di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti e per le strutture di cui all'articolo 76, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 25 per cento del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

3. Una quota almeno pari al 3 per cento degli stanziamenti di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi.

4. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze - istituito per le finalità di cui al comma 1 - dai soggetti indicati agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico precitato, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del

medesimo testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi degli articoli 131, 132 e 134, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI.

5. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 2 è disposto, con proprio decreto, dal Ministro per gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'articolo 1 del predetto testo unico.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, emana la circolare esplicativa contenente i criteri relativi alla erogazione, gestione e rendicontazione dei finanziamenti previsti dal Fondo nazionale di cui al comma 1.

7. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per gli affari sociali, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

8. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.

9. All'articolo 100, comma 5, del citato testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti».

## CAPO II

### Articolo 11.

1. Dopo l'articolo 286 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 286-bis. - (*Divieto di custodia cautelare*). - 1. Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione. L'incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilità per infezione da HIV è valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato.

2. Con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria; sono altresì stabilite le procedure diagnostiche e medico

legali per accertare l'affezione da HIV, nonché il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di incompatibilità valutabile dal giudice.

3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare incompatibilità con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti l'infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possano essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice dispone a norma del comma 1 se risulta accertata l'incompatibilità, altrimenti ripristina la custodia cautelare in carcere, ovvero provvede a norma dell'articolo 299. Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.».

2. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 286-bis del codice di procedura penale è emanato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Articolo 12.

1. Nel primo comma dell'articolo 146 del codice penale è aggiunto il seguente numero:

«3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 1, del codice di procedura penale.».

#### Articolo 13.

1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV, per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento, sono avviati negli ospedali individuati con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.

2. Per la attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma 1 si provvede con finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

#### Articolo 14.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti loro attribuiti dal decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento dell'attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante



concorsi interni riservati, da espletare ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi della unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione per il personale medico della specifica idoneità prevista in attuazione dell'articolo 6, comma 5, del citato decreto n. 444 del 1990, e deve aver prestato la propria attività presso il SERT per almeno sei anni o a rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali, aventi tutti i requisiti del rapporto d'impiego tranne il formale atto di nomina.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni riservati, da espletare ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi della unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso il SERT per almeno quattro anni o a rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali, aventi tutti i requisiti del rapporto d'impiego tranne il formale atto di nomina.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno comunque disponibili dopo il 31 dicembre 1993 saranno attribuiti al solo personale medico e conferiti mediante ordinari concorsi pubblici.

#### Articolo 15.

1. A tutti i detenuti o gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti penitenziari, è richiesto il consenso al fine della sottoposizione ad analisi per accertare l'infezione da HIV.

2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, si può egualmente procedere a dette analisi sia qualora esistano motivi di necessità clinica, nell'interesse del detenuto o dell'internato, certificati dal sanitario dell'Istituto penitenziario, sia qualora il comportamento del detenuto o dell'internato, nel corso del trattamento penitenziario, evidenzii un pericolo per l'incolumità o del personale degli istituti penitenziari o degli altri detenuti o internati; in quest'ultimo caso, il comportamento che legittima la sottoposizione obbligatoria alle analisi è descritto dal direttore del carcere e si procede alle analisi necessarie, previo provvedimento riservato del sanitario dell'istituto.

3. Le analisi disposte ai sensi dei commi 1 e 2 sono eseguite con modalità tali da assicurare la piena riservatezza delle procedure e il relativo risultato è comunicato soltanto al sanitario e, tramite questi,

all'interessato e al direttore dell'istituto penitenziario. Questi, nell'adottare le conseguenti misure a tutela dell'incolumità del personale dell'istituto penitenziario e degli altri detenuti o internati, non deve emanare alcun provvedimento discriminatorio nei confronti della persona le cui analisi abbiano rivelato la presenza di infezione da HIV.

4. Il Ministro di grazia e giustizia informa semestralmente il Parlamento del numero dei consensi espressi, nonché delle analisi obbligatoriamente disposte, distinte per motivi di salute e per motivi di pericolosità, con specifico riferimento ai singoli istituti penitenziari.

### CAPO III

#### Articolo 16.

1. Nell'articolo 3, comma 1, della legge 17 ottobre 1991, n. 335, dopo le parole: «dal tribunale di Bolzano» sono inserite le seguenti: «, nonché dalla pretura circondariale di Bolzano,».

#### Articolo 17.

1. Nell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 94, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro il 28 febbraio 1993, la data di inizio del funzionamento delle corti di assise di cui al comma 1».

2. I termini indicati negli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono fissati al 31 gennaio 1993.

#### Articolo 18.

1. Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad assumere per la durata di un anno, in eccedenza all'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, in qualità di agenti di polizia penitenziaria, mille unità da trarre prioritariamente dai militari in ferma di leva prolungata che sono stati collocati in congedo entro il 31 dicembre 1992 e, in caso di vacanze, dai militari di leva che sono stati collocati in congedo entro la stessa data.

2. A tal fine tra i militari di cui al comma 1 interessati all'assunzione sono formate due graduatorie, una per i militari in ferma di leva prolungata ed una per i militari di leva. Le graduatorie sono formate da una commissione presieduta da un ufficiale generale dell'Esercito e composta dal capo del personale del Dipartimento dell'amministrazione

penitenziaria, o da un suo delegato, e da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate.

3. Le graduatorie sono formate tenendo conto dell'anzianità e dei precedenti di servizio e sono approvate con decreto emanato dai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'articolo 38 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

4. Non possono essere assunti gli aspiranti che risultano inidonei al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.

#### Articolo 19.

1. Gli agenti di cui al presente decreto sono adibiti all'espletamento dei servizi esterni d'istituto. Ad essi è attribuito, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il trattamento giuridico ed economico spettante agli agenti di polizia penitenziaria di ruolo.

2. Il rapporto di servizio è risolto di diritto decorso un anno dalla data di assunzione.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia può essere disposta la immediata cessazione dal servizio, anche prima del periodo di un anno, se il reclutato non tiene regolare condotta o risulta inidoneo al servizio.

#### Articolo 20.

1. Le strutture di cui al comma 10 dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dal presente decreto, sono individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi su proposta del Ministro per gli affari sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra quelle non aventi fini di lucro gestite dagli enti di cui all'articolo 115 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Le assegnazioni alle predette strutture di accoglienza potranno essere disposte dal prefetto nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 10 del presente decreto.

#### Articolo 21.

1. All'onere derivante dell'attuazione degli articoli 18 e 19, valutato in lire 33.424 milioni per l'anno 1993 ed in lire 3.039 milioni per l'anno 1994, si provvede:

a) quanto a lire 12.224 milioni per l'anno 1993 e a lire 3.039 milioni per l'anno 1994 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) quanto a lire 21.200 milioni per l'anno 1993 a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1998, 1999, 2000 e 2083, rispettivamente per lire 12.850 milioni, per lire 4.266 milioni, per lire 3.832 milioni e per lire 252 milioni, dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 22.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1993.

SCÀLFARO

AMATO - MARTELLI - BOMPIANI -  
MANCINO - DE LORENZO - ANDÒ

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI